

ASSOCIAZIONE DOTTOR CLOWN RIMINI

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione

1.1 E' costituita nella provincia di Rimini l'Associazione di Volontariato denominata "Dottor Clown Rimini", con sede legale ed operativa nel Comune di Riccione.

1.2 I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.4 L'eventuale variazione delle sedi sia legale che operativa potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

Articolo 2 – Scopi

L'Associazione senza fini di lucro opera, in attività di Volontariato, principalmente a favore di soggetti svantaggiati terzi nell'ambito del settore della assistenza sociale e socio sanitaria, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale.

Articolo 3 – Finalità

3.1 L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- favorire la diffusione dell'allegria e della gioia negli Ospedali attraverso la clown terapia;
- fare emergere il bisogno fondamentale della persona di dare e ricevere amore, attraverso l'ascolto senza giudizio, la comprensione e la fiducia, la condivisione e lo scambio;
- diffondere la cultura del sorriso e del clown in ogni luogo ove vi sia una situazione di disagio;
- entrare in relazione ed in sintonia con persone di cultura, età, posizione sociale e condizioni fisiche differenti dalle proprie, diffondendo sempre il pensiero positivo e il buon umore.

3.2 In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di Volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, l'attività di un servizio di Volontariato - clown gratuito offerto in Ospedali, Case di riposo, luoghi di pellegrinaggio e in luoghi ove vi sia sofferenza e disagio.

3.3 Per lo svolgimento nel modo migliore delle proprie attività e vista la caratteristica di queste, l'Associazione contribuirà qualora possibile alla formazione dei Soci, con incontri specifici, workshop e stage di aggiornamento sulle problematiche inerenti al servizio.

3.4 Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di Volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Associati.

L'attività degli Associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai soci potranno eventualmente solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Socio.

Articolo 4 – Natura

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Articolo 5 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

5.1 Il Patrimonio è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione.

5.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

5.3 L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

Articolo 6 – Membri dell'organizzazione

6.1 Il numero degli Associati è illimitato.

6.2 Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

6.3 Possono far parte dell'Associazione oltre ai Soci Fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.

6.4 Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.

Articolo 7 – Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati

7.1 L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

7.2 Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

7.3 Dalla qualità di Socio si decade:

1. per recesso;
2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, entro il 20 febbraio di ogni anno;
4. per decesso.

7.4 L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7.5 Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.

7.6 Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 8 – Diritti e doveri degli Associati

8.1 L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

8.2 I Soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi della Associazione, per lo scioglimento anticipato della Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- ad accedere alle cariche associative.

8.3 I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 10 – Assemblea dei Soci

10.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di una delega.

10.2 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il collegio dei probiviri e quando necessario la commissioni funzionali all'attività associativa;
- b. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
- c. approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
- d. delibera l'entità della quota associativa annuale;
- e. delibera l'esclusione degli Associati;

10.3 - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.

10.4 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

10.5 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

10.6 Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (per posta e-mail o fax) da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

10.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati per delega.

10.8 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10.9 I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora nelle riunioni fissate siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Possono farne parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

11.2 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

11.3 Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente, ed eventualmente un Segretario-Cassiere o Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci;
- provvede alla nomina di gruppi di lavoro specifici per ambiti di attività;
- provvede alla determinazione del contributo per ottenere la qualifica di "amico sostenitore benemerito" ed alla relativa accettazione.

11.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

11.5 Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

11.6 I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 12 – Presidente

12.1 Al Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.

12.2 Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.

Articolo 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori, che alla prima riunione elegge un Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.

È previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo Revisore.

Articolo 14 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra cui viene eletto il Presidente; dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un Associato o da un organo della Associazione.

Articolo 15 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente articolo 3.

Articolo 16 – Intrasmissibilità della quota sociale

La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 17 - Modifiche alla Statuto e scioglimento dell'Associazione

17.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.2 Lo scioglimento dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 – Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 19 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Articolo 20 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale e/o tramite via e-mail o web. I soci possono richiederne copia personale.

*[Atto non soggetto ad imposta di bollo e di registro
ai sensi del 1° comma Art.8, Legge 266/91]*